



Nota

D.L. 24 giugno 2014, n.91

Sul provvedimento, segnaliamo sinteticamente, per quanto di interesse del settore:

ART. 11

(Misure urgenti per la protezione di specie animali, il controllo delle specie alloctone e la difesa del mare, l'operatività del Parco nazionale delle Cinque Terre, la riduzione dell'inquinamento da sostanze ozono lesive contenute nei sistemi di protezione ad uso antincendio e da onde elettromagnetiche, nonché parametri di verifica per gli impianti termici civili)

- Il comma 5 apporta alcune modifiche al D.Lgs. 108/2013 recante “*Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono*”. In particolare viene inserito un nuovo allegato relativo al formato per la denuncia degli utenti finali e, per quanto riguarda le sanzioni, viene rimandata di ulteriori nove mesi la sanzione (arresto fino ad un anno e ammenda fino a 100.000 euro) nel caso in cui i detentori di sistemi antincendio contenenti sostanze controllate (art. 3, punto 4, del Regolamento) abbiano integrato e trasmetto al MATTM e MiSE entro **il 30 settembre 2014** la dichiarazione con informazioni richiamate nella sopra citata comunicazione relative all'ubicazione dell'impianto, la natura e la quantità di sostanze contenute.

ART. 13

(Procedure semplificate per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza e per il recupero di rifiuti anche radioattivi. Norme urgenti per la gestione dei rifiuti militari e per la bonifica delle aree demaniali destinate ad uso esclusivo delle forze armate. Norme urgenti per gli scarichi in mare)

- Il provvedimento dispone l'introduzione nel D.Lgs. 152/06 di un nuovo articolo (art. 242-bis) recante “*Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza*”, che prevede un procedimento più snello e rapido per gli operatori interessati a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), alla luce di un progetto specifico presentato all'amministrazione (artt. 242 e 252 del D.Lgs. 152/06) completo degli interventi programmati, nonché del crono-programma di svolgimento degli stessi lavori.

Le nuove disposizioni prevedono scadenze precise sia per il riscontro da parte della Regione (30 gg. per convocare conferenza di servizi e 90 gg. per adottare la determinazione conclusiva) sia per l'avvio e conclusione dei lavori da parte del soggetto interessato (30 gg. dall'assenso per comunicare la data avvio lavori che devono concludersi nell'arco di un anno). Ultimati i lavori di bonifica l'interessato è tenuto a presentare il piano di caratterizzazione che dovrà essere approvato entro 45 gg. La validazione dei risultati della caratterizzazione è operata dall'ARPA, ma i costi relativi sono a carico dell'operatore interessato.

In via sperimentale, “*per i procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2017, decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il piano di caratterizzazione si intende approvato*”.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti di cui agli articoli 242 o 252 del D.Lgs. 152/06 in corso al 25 giugno 2014.

- L'articolo in esame introduce inoltre un nuovo comma 8-quater all'art. 216 (operazioni di recupero) del D.Lgs. 152/06, tale per cui anche le attività di trattamento delle specifiche tipologie di rifiuti che cessano di essere tali ai sensi dell'art. 6, comma 2 della Direttiva 2008/98/CE (Regolamenti comunitari su EoW) sono sottoposte alle procedure semplificate (in particolare quelle di cui al DM 5/2/98) a condizione che siano rispettati i requisiti, i criteri e le prescrizioni previsti dai predetti regolamenti, con particolare riferimento alle

qualità e caratteristiche dei rifiuti da trattare, condizioni specifiche, alle prescrizioni necessarie per assicurare il rispetto dell'ambiente e l'assenza di pericolo per la salute e alla destinazione agli utilizzi individuati.

- Infine si rimanda a prossimi decreti la definizione delle procedure speciali per la gestione, lo stoccaggio, la custodia, nonché per l'autorizzazione e i nulla osta all'esercizio degli impianti per il trattamento dei rifiuti prodotti dai sistemi d'arma.

ART. 14

(Ordinanze contingibili e urgenti, poteri sostitutivi e modifiche urgenti per semplificare il sistema di tracciabilità dei rifiuti. Smaltimento rifiuti nella Regione Campania - Sentenza 4 marzo 2010 - C 27/2010)

- L'articolo apporta, al comma 1, sostanziali modifiche al disposto dell'art. 191 del D.Lgs. 152/06 in materia di poteri contingentabili ed urgenti degli Enti locali o territoriali, ampliando i poteri eccezionali a cui gli stessi possono ricorrere in *“situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente”*, prevedendo che con ordinanza si possa disporre ***“la requisizione in uso degli impianti e l'avvalimento temporaneo del personale che vi e' addetto senza costituzione di rapporti di lavoro con l'ente pubblico e senza nuovi o maggiori oneri a carico di quest'ultimo”***.
Sulla disposizione, che di fatto viola alcuni diritti fondamentali (proprietà ed impresa) l'Associazione aveva già segnalato la criticità al MATTM e MiSE e, congiuntamente a Confindustria, sta ora verificando le possibilità di intervento a livello parlamentare con il prossimo avvio della conversione in legge del provvedimento.
- L'articolo in esame dispone, al comma 2, l'introduzione, entro il 22 agosto p.v., di misure urgenti di semplificazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti (**SISTRI**) *“in via prioritaria, con l'applicazione dell'interoperabilità e la sostituzione dei dispositivi token usb, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica”*.
- Il provvedimento dispone la nomina, con prossimo decreto, di un commissario straordinario per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti di cui al bando di gara della Provincia di Salerno (G.U. UE del 2 novembre 2010): il Commissario straordinario (a cui non spetta alcun compenso per l'opera prestata in tale qualità), esercita tutte le funzioni di stazione appaltante, compresa la direzione dei lavori, e, in particolare, stipula il contratto con il soggetto aggiudicatario in via definitiva dell'affidamento delle concessione per la progettazione, costruzione e gestione di detto termovalorizzatore e provvede a tutte le altre attività necessarie alla realizzazione delle opere.
- il Decreto dispone, al comma 8, l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'articolo 256-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativo alla combustione illecita dei rifiuti, per la combustione in loco del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco.

ART. 15

Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011 in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedura di infrazione 2009/2086 e procedura di infrazione 2013/2170.

- La norma è introdotta al fine di consentire il superamento delle censure mosse dalla Commissione Europea nell'ambito delle procedure di infrazione 2009/2086 e 2013/2170 in tema di valutazione di impatto ambientale. Con essa viene rimandato ad un Decreto Ministeriale la definizione dei criteri e delle soglie per la valutazione di assoggettabilità a VIA e per le modalità con cui le Regioni dovranno adeguare tali criteri e tali soglie alle specifiche situazioni ambientali e territoriali.

ART. 30

(Semplificazione amministrativa e di regolazione a favore di interventi di efficienza energetica e impianti a fonti rinnovabili)

- al D.Lgs. 28/2011 è inserito il nuovo comma 8-bis sul **regime di autorizzazione per la produzione di biometano**, in base al quale, ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sul gas naturale, per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di biometano e delle relative opere di modifica, si applicano le procedure di cui agli articoli 5 e 6 del D.Lgs. 28/2011.

A tali fini si utilizza:

- a. *la procedura abilitativa semplificata per i nuovi impianti di capacità produttiva non superiore a 100 standard metri cubi/ora, nonché per le opere di modifica e per gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, che non comportano aumento e variazione delle matrici biologiche in ingresso;*
 - b. *l'autorizzazione unica nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a).*
- Inoltre il provvedimento interviene anche sull'art. 12, comma 4-bis del D.Lgs. 387/2003 inserendo nelle disposizioni relative alla realizzazione di impianti a biomassa e impianti fotovoltaici, per i quali “*il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto*”, anche gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione.